

STATUTO

CARITA' POLITICA

DENOMINAZIONE – SEDE – FINALITA'

Art. 1 - È costituita l'*Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica*. L'Associazione ha sede in Roma ed è giuridicamente rappresentata dal Presidente.

Art. 2 - L'*Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica*, per mezzo dei suoi membri, impegnati nel sociale e nel politico, si propone le seguenti finalità:

- a) estendere il raggio d'azione della *giustizia* e dell' *amore* all'interno di ciascuna nazione e nei rapporti delle nazioni tra loro;
- b) promuovere la coscienza della fraternità e universalità della famiglia umana;
- c) realizzare fra le diverse religioni il dialogo delle opere, tra cui si devono evidenziare l'educazione alla pace e al rispetto per l'ambiente; la solidarietà verso il mondo della sofferenza, la promozione della giustizia sociale e dello sviluppo integrale dei popoli;
- d) sviluppare gli studi per l'approfondimento e l'applicazione del pensiero sociale cristiano;
- e) suscitare una presenza dinamica e responsabile nella vita sociale e politica della propria comunità;
- f) contribuire, alla luce della dottrina sociale della Chiesa, a rendere la politica locale, nazionale e internazionale un laboratorio trasparente di idee, di proposte, di progetti e realizzazioni, che siano conformi alla dignità e ai diritti fondamentali della persona e del popolo e alle loro profonde e legittime aspirazioni;
- g) coinvolgere e interessare all'attività politica e alle scelte che si devono compiere il più vasto numero di cittadini secondo i criteri della democrazia partecipata perché ogni comunità - piccola o grande - sia artefice del proprio sviluppo e si autogestisca secondo la metodologia della libertà e della corresponsabilità;
- h) diffondere, per mezzo della stampa, della radio, della televisione, nonché mediante riunioni, convegni di studio, congressi, pubblicazioni e scuole di formazione la dottrina sociale cristiana perché sia un punto capitale di riferimento e una fonte ispiratrice per tutti gli operatori politici e sociali.

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 3 - L'attività dell'*Associazione Internazionale missionari della Carità Politica* si svolge attraverso:

- a) il Master internazionale di specializzazione in Dottrina Sociale della Chiesa;
- b) ricerche e raccolta di documentazione in collaborazione con altre istituzioni;
- c) convegni, seminari, dibattiti, conferenze e mostre a livello nazionale e internazionale;
- d) incontri, convegni, seminari di studio e altre modalità di collaborazione con il personale diplomatico accreditato presso la Santa Sede;
- e) cooperazione internazionale in iniziative di consulenza, di formazione e di scambi di esperienze;
- f) corsi di istruzione e formazione professionale finalizzati a preparare figure professionali in linea con il mercato del lavoro, curando anche la formazione di docenti, istruttori e animatori;
- g) contatti con altri enti, istituzioni e associazioni aventi finalità analoghe, con lo scopo di dar vita a iniziative culturali coordinate;
- h) pubblicazione e divulgazione a livello nazionale e internazionale dei risultati delle attività svolte;
- i) l'Associazione non ha scopo di lucro.

Art. 4 - Annesso all'*Associazione Internazionale missionari della Carità Politica* ed in stretto legame con essa esiste l'Istituto Superiore Carità Politica. L'Istituto ha carattere internazionale ed ha come scopo di:- perfezionare ecclesiastici e laici nella Dottrina Sociale della Chiesa, nonché nella sua applicazione;- assicurare un'adeguata formazione morale e culturale a quanti vogliono dedicarsi alla attività sociali e politiche;- promuovere, a livello post-universitario, lo studio delle scienze sociali, economiche, politiche e giuridiche, in rapporto alle fedi religiose.

Art. 5 - L'*Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica* esplica la sua attività principalmente in due momenti distinti ma integrati: quello formativo e quello operativo.

Art. 6 - Il momento formativo comprende:

- a) la formazione spirituale di tutti i suoi membri effettivi e simpatizzanti secondo la tradizione spirituale cristiana, che ha come centro e termine Cristo nella pienezza dei suoi misteri e nella integralità dei valori del suo messaggio custodito e proclamato dalla Chiesa;

b) la formazione culturale intesa come conoscenza e approfondimento della dottrina sociale cristiana e della cultura sociale e politica; come competenza specifica per svolgere e valutare l'attività politica secondo i principi della sapienza cristiana; come testimonianza e trasparenza della fede di cui si è portatori.

Art. 7 - Il momento operativo presuppone tutti i requisiti del momento formativo e in più l'impegno, la dedizione, lo spirito di servizio perché l'attività politica sia davvero un esigente esercizio di carità a favore dei fratelli e di tutta la comunità, in particolare delle categorie più deboli e povere; perché la società abbia leggi e ordinamenti giusti, efficienti e funzionali; perché a tutti e a ciascuno sia garantito lo sviluppo integrale in condizione di uguaglianza e solidarietà.

Per l'espletamento di tali scopi l'Associazione provvede all'istituzione di organismi e società nazionali e internazionali con funzione sia didattica che operativa, in ambito economico, finanziario, industriale e del lavoro, con particolare riguardo alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 8 - Organo ufficiale di collegamento e di informazione è il periodico *Già e non ancora*.

VITA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Sono membri effettivi dell'*Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica* fedeli laici, celibi e coniugati che dimostrino la vocazione di essere chiamati dal Signore e servire gli altri, a impegnarsi per la comunità civile nelle sue diverse articolazioni e istituzioni sia nei posti di gestione del potere sia nelle strutture di base.

Art. 10 - L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione dello statuto e la sua perfetta osservanza.

Art. 11 - Agli aderenti all'*Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica* si richiede una regolare vita cristiana, una professione leale e piena delle verità di fede, la docilità al Sommo Pontefice, ai Vescovi, nonché ai superiori dell'Associazione.

Art. 12 - Poiché i *Missionari della Carità Politica* sono chiamati dal Signore a servire gli altri nella sfera politica e sociale, la risposta a tale chiamata viene ratificata e omologata da uno speciale «atto di consacrazione» che ha la sua radice nella consacrazione battesimale e cresimale.

Art. 13 - Il momento di «consacrazione» ha il suo suggello nel pronunciamento delle promesse davanti ad uno degli assistenti spirituali al servizio dell'Associazione e ai dirigenti della stessa. Le promesse riguardano l'impegno a vivere e a testimoniare il Vangelo nella sua integralità, a promuovere la giustizia sociale nella propria condizione laicale e nell'ambiente liberamente scelto.

Art. 14 - Il pronunciamento delle promesse evangeliche avviene dopo un biennio di formazione con esito positivo. Il giudizio di idoneità spetta alla direzione dell'Associazione. La formazione avviene nello sforzo di conformarsi al Vangelo, ed inoltre partecipando alla vita, agli impegni e alle iniziative dell'Associazione (ritiri, convegni, riunioni), sotto la guida di uno degli assistenti spirituali, senza tuttavia interrompere la propria attività ordinaria.

Art. 15 - I fedeli laici attraverso il ministero della carità politica attualizzano la nuova evangelizzazione nel tempo e nella vita sociale della comunità e testimoniano nella città terrena i valori del Regno.

Art. 16 - Sono soci simpatizzanti dell'Associazione quanti contribuiscono al suo sviluppo con la loro collaborazione personale e con oblazioni.

Art. 17 - Sono sostenitori quanti, persone fisiche o giuridiche, contribuiscono allo sviluppo sia dell'Associazione che delle sue attività con donazioni congruenti con le finalità statutarie.

Art. 18 - Il Consiglio di Presidenza può nominare soci d'onore uomini e donne benemeriti dell'Associazione.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 19 - L'Associazione *Internazionale Missionari della Carità Politica* è retta da un organo centrale composto dal Presidente e dal suo Consiglio. Tanto il Presidente quanto i componenti del Consiglio di Presidenza sono elettivi. Alla elezione partecipano tutti i membri effettivi dell'Associazione. Risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza assoluta al primo e al secondo scrutinio, e relativa al terzo a norma del cn. 164-179. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente e da quattro suoi Consiglieri. Il Consiglio delibera con la partecipazione e il voto del Presidente e di almeno due Consiglieri.

Art. 20 - L'incarico di Presidente e di Consigliere dura cinque anni e può essere rinnovato.

COMPITI DEL PRESIDENTE

Art. 21 - Il Presidente, con il suo Consiglio, ha la responsabilità della vita e dell'azione dell'Associazione. Uno dei membri del Consiglio sarà anche amministratore dei beni dell'Associazione. A eleggerlo sarà lo stesso Consiglio.

Art. 22 - Il Consiglio convocato e presieduto dal Presidente:

- a) propone al Pontificio Consiglio per i Laici la nomina dell'assistente spirituale centrale e gli assistenti locali;

- b) riceve candidati all'Associazione e decide l'avvio della procedura di dimissione degli inidonei;
- c) anima l'associazione e propone iniziative programmatiche per il conseguimento dei fini;
- d) prende provvedimenti a carico degli inadempienti, secondo le norme canoniche;
- e) indice riunioni di formazione, convegni di studio, congressi e pubblicazioni che rientrino nelle finalità dell'Associazione;
- f) promuove scuole di formazione della dottrina sociale della Chiesa per il laici;
- g) promuove lo studio ed il progresso delle scienze sociali, economiche e giuridiche, ed istituisce corsi e scuole di formazione professionale;
- h) stipula convenzioni di collaborazione con enti, società e organismi nazionali, esteri e internazionali per l'espletamento degli scopi statuari;
- i) approva il bilancio preventivo e consultivo dell'Associazione.

Art. 23 - Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'assemblea;
- b) intrattiene i rapporti con la Santa Sede e con l'autorità ecclesiastica locale;
- c) promuove le relazioni personali con i membri e dei membri fra loro;
- d) comunica gli atti della Presidenza all'Associazione e ai membri.

FONDO COMUNE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 24 - L'Associazione può disporre di un fondo proprio comune costituito dalle offerte dei membri e da altre fonti laiche. Tale fondo sarà gestito da un amministratore eletto dal Consiglio di Presidenza il quale rimarrà in carica cinque anni e potrà essere rinnovato come gli altri membri del Consiglio. L'amministrazione non può disporre di tali fondi se non per le esigenze e le finalità dell'Associazione, ma sempre con il consenso esplicito del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza deciderà le modalità per aiutare i membri dell'Associazione che si trovino in estrema necessità.

RAPPORTO MEMBRI-ASSOCIAZIONE

Art. 25 - I *Missionari della Carità Politica*, pur facendo parte dell'Associazione, nello svolgimento dell'attività politica e nella correlativa assunzione di responsabilità nella gestione del potere nella

comunità civile, nelle associazioni e nelle istituzioni, agiscono sotto la loro diretta responsabilità, tenendo nettamente distinto il loro operato sociale politico dalla vita dell'Associazione.

Art. 26 - I *Missionari della Carità Politica* impegnati attivamente nel sociale e nel politico riceveranno dall'Associazione orientamenti di principio che ripropongono i criteri normativi del Vangelo, interpretato dal magistero della Chiesa: principi che essi dovranno tradurre nelle situazioni concrete in coerenza con la loro fede e in comunione con i fratelli.

DIMISSIONE DEI MEMBRI

Art. 27 - I membri dell'*Associazione Internazionale Missionari della Carità Politica* possono essere dimessi per i seguenti motivi:

- a) abbiano in modo notorio abbandonato la fede cattolica (cn 694)
- b) abbiano ostinatamente appoggiato e propagandato dottrine riprovate dal magistero della Chiesa (cn 696)
- c) abbiano operato ripetute violazioni alle promesse e ai principi sanciti dallo statuto (cn 696)
- d) abbiano in corso provvedimenti giudiziari;
- e) abbiano intrapreso una vita irregolare in contrasto con il Vangelo e lesiva della dignità e della fede cristiana.

Art. 28 - Delle dimissioni decidono il Presidente con il suo Consiglio, mediante voto collegiale, udito il parere del Comitato dei Garanti. Perché la decisione sia valida è necessario che sia avallata dai 2/3 dei componenti del Consiglio di Presidenza. La votazione deve essere segreta. All'interessato del provvedimento è riconosciuto il diritto di esporre le proprie ragioni al Consiglio di Presidenza a sostegno del proprio comportamento.

Art. 29 - I membri che siano dimessi dall'Associazione o che la abbandonino spontaneamente non possono esigere nulla dall'Associazione stessa per qualunque attività in essa svolta né recuperare le donazioni fatte all'Associazione (cn 702)

Copia conforme all'originale depositato
presso l'Archivio del Pontificio Consiglio dei Laici
Firmato

Avv. Guzman Carriquiry

Sotto-Segretario

Vaticano, il 3 ottobre 1999